

STATUTO
DEL
COORDINAMENTO NAZIONALE
QUADRI
DEL
GRUPPO TELECOM ITALIA

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, con sede legale in Roma, via Costantino Morin 1, presso lo studio del dott commercialista Marco Zonfa, l'associazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei **"Quadri"** (come di seguito definiti) dipendenti di Telecom Italia S.p.A. e delle società da questa "controllate". Ai fini del presente Statuto per società "controllate" da Telecom Italia S.p.A. si intendono le società "controllate" da Telecom Italia S.P.A. nell'accezione di "controllo" di cui all'art. 2359 del codice civile (Telecom Italia S.P.A e le società da questa "controllate" sono di seguito definite, nel loro insieme, il **"Gruppo Telecom Italia"**). L'associazione è denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA", in sigla CNQ - Telecom Italia e logo come da allegato (di seguito, l'**Associazione**”).

ART. 2 – SCOPO

2.1 L'Associazione si prefigge, escluso ogni fine di lucro, di:

- a) tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei propri iscritti, esaminare e propugnare problemi e prospettive proprie della categoria "Quadri" del Gruppo Telecom Italia, anche con riferimento al più vasto contesto delle telecomunicazioni;
- b) attivare ed implementare un costante processo informativo nei confronti dei propri associati su tutte le tematiche relative alla categoria dei Quadri;
- c) tendere ad un costante miglioramento del livello professionale e della consapevolezza del ruolo, attivando ed alimentando un incisivo dibattito all'interno della categoria al fine di ricavare idee e progetti da proporre alle direzioni aziendali delle società del Gruppo Telecom Italia e alle forze istituzionali operanti nel Paese;
- d) ricercare spazi decisionali e il riconoscimento del ruolo attraverso il coinvolgimento della categoria, con spirito propositivo e di fattiva e concreta collaborazione in tutti i processi evolutivi del Gruppo Telecom Italia e, segnatamente, per quanto attiene ai processi di ristrutturazione, mobilità, formazione, iter di carriera, retribuzione, anche al fine di meglio contribuire al reale miglioramento organizzativo e produttivo del Gruppo Telecom Italia ;
- e) valorizzare le professionalità esistenti nel Gruppo Telecom Italia anche attraverso il costante scambio culturale e d'intenti con la categoria dei dirigenti che operano nel medesimo gruppo;
- f) farsi portavoce sul piano giuridico, legislativo e sociale dei problemi inerenti all'attività delle figure professionali indicate al successivo art. 3;
- g) rappresentare gli associati in ogni sede, sia individualmente sia collettivamente, fornendo loro assistenza e consulenza;
- h) ricercare e promuovere, in un'ottica di unitarietà ed in linea con la naturale evoluzione storica della categoria e della sua rappresentatività, intese e forme di

maggiori e più incisive aggregazioni con le altre associazioni simili per intenti ed obiettivi;

i) programmare e realizzare attività culturali, direttamente o avvalendosi di associazioni, società e gruppi all'uopo incaricati;

l) propagandare l'esistenza della categoria con tutti i mezzi possibili anche partecipando, in forma di sponsor, alla sottoscrizione di iniziative di beneficenza di alto profilo (ricerca, giornate nazionali di beneficenza, ecc.) sia con la promozione di adesioni fra gli associati, sia con patrimonio proprio dell'Associazione.

2.2 Gli associati hanno diritto:

a) ad essere tutelati, sia collettivamente che individualmente, in base alle finalità dell'Associazione;

b) a sottoporre relazioni e memorie ai competenti organi dell'Associazione;

c) a partecipare, mediante i delegati, al Congresso Nazionale.

ART. 3 - ADESIONE

3.1 Possono aderire all'Associazione ed assumere la qualifica di associato:

a) i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato con alcuna delle società del Gruppo Telecom Italia ed appartenenti alla categoria "Quadri", così come tale qualifica è riconosciuta a norma della Legge 190/85 o per riconoscimento di fatto della stessa qualifica in conformità ai vigenti contratti collettivi di lavoro (di seguito, i "**Quadri**");

b) i lavoratori collocati in ruoli di elevata professionalità e responsabilità (di seguito, le "**Alte Professionalità**").

Gli associati che vengono collocati in quiescenza possono rimanere iscritti all'Associazione come "Associati Senior".

3.2 La qualità di associato comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché, l'impegno al pagamento delle quote associative e l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate dai competenti organi dell'Associazione. In particolare, si assume la qualità di associato mediante la sottoscrizione della scheda di adesione ed il versamento della quota associativa.

La scheda di adesione all'Associazione, completa delle generalità del richiedente, dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

a) la dichiarazione del richiedente di essere in possesso della qualifica di Quadro o di appartenere alle Alte Professionalità in conformità a quanto previsto dai suindicati paragrafi 3.1 a) e b); e

- b) l'accettazione incondizionata delle norme del presente Statuto; e
- c) dovrà essere sottoscritta dal richiedente stesso.

L'iscrizione all'Associazione è compatibile con l'iscrizione ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e a qualsivoglia altra associazione con scopi diversi da quelli dell' Associazione.

3.3 Si decade dalla qualità di associato nei seguenti casi:

- a) per morte
- b) per cessazione dell'appartenenza alla categoria dei Quadri ovvero delle Alte Professionalità ovvero a categoria a queste assimilabili;
- c) per espulsione per indegnità o, comunque, per attività diretta a danneggiare o anche solo denigrare l'Associazione ;
- d) per grave violazione di alcuna delle norme del presente Statuto;
- e) per dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, ragione o causa, con alcuna delle società del Gruppo Telecom Italia. In tal caso, l'associato dovrà comunicare senza indugio tale evento al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e la decadenza avrà effetto dal mese successivo a quello di ricevimento da parte del Presidente della predetta comunicazione ovvero dal mese successivo a quello in cui il Presidente avrà ricevuto notizia delle dimissioni o della cessazione di lavoro; in caso di quiescenza del lavoratore è rimessa al lavoratore medesimo la facoltà di scelta se continuare nel rapporto associativo;
- f) per morosità volontaria nel pagamento della quota associativa.

La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, previa istruttoria da parte di un consigliere del medesimo organo all'uopo nominato e, limitatamente alle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c), previa deliberazione del Collegio dei Probiviri.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Gli "Associati Senior" che contribuiscono all'Associazione come sostenitori con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto ma non possono ricoprire alcuna carica elettiva all'interno dell'Associazione con le sole eccezioni delle cariche di Segretario Amministrativo, di membro del Collegio dei Probiviri e di membro del Collegio dei Sindaci.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili, né possono essere restituiti a seguito dell'esclusione e/o del recesso dell'associato.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Gli organi dell'Associazione si distinguono in Organi di Indirizzo e Controllo ed Organi di Governo.

Sono Organi di Indirizzo e Controllo dell'Associazione:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi di Governo dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Segreteria Nazionale.

5.2 Tutte le cariche hanno durata quinquennale, sono a titolo gratuito e danno diritto al solo rimborso delle spese.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale sono incompatibili con cariche elettive sindacali di qualunque livello.

5.3 Nessuna carica, salvo ove espressamente previsto, può essere ricoperta dagli Associati Senior.

5.4 Gli associati titolari di qualunque carica che entrano in quiescenza durante il mandato, proseguono fino alla prima scadenza naturale dell'incarico.

ART. 6 – IL CONGRESSO NAZIONALE

6.1 Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'Associazione ed è l'organo rappresentativo degli associati. Sono membri del Congresso Nazionale, con diritto di voto, i delegati eletti dagli associati nelle tre diverse aree del territorio nazionale e i membri della Segreteria Nazionale. L'elezione dei delegati membri del Congresso Nazionale, per quanto non previsto dal presente Statuto, è effettuata in conformità al Regolamento di Attuazione dello Statuto (di seguito, il "**Regolamento**").

In particolare, il Congresso Nazionale è composto :

- a) dai delegati eletti dagli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa, proporzionalmente al numero degli associati presenti

nell'area territoriale di riferimento. A tal fine, il territorio nazionale è suddiviso in tre aree territoriali: Nord, Centro e Sud (di seguito, nel loro insieme, le “**Aree Territoriali**”) e ciascun delegato può rappresentare nell'Area Territoriale di riferimento fino ad un massimo di 30 associati, con espressa esclusione degli Associati Senior, con almeno n.1 (un) delegato per ognuna delle suindicate 3 (tre) Aree Territoriali; e

b) dai membri della Segreteria Nazionale.

6.2 I delegati membri del Congresso Nazionale rimangono in carica per un periodo di cinque anni dalla data della loro elezione.

In caso di morte, rinuncia, decadenza o di impedimento permanente di alcuno dei Delegati membri del Congresso Nazionale, viene nominato alla carica di Consigliere Nazionale il primo dei Delegati non eletti durante il Congresso; in assenza di altri delegati eletti, il Presidente, coadiuvato dai componenti della Segreteria Nazionale, pone in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune affinché sia eletto il Delegato sostitutivo che scadrà insieme con quelli in carica.

6.3 Al Congresso Nazionale è attribuito il potere di deliberare:

a) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri;

b) sulle politiche e i programmi dell'Associazione nei confronti delle società del Gruppo Telecom Italia, delle organizzazioni sindacali e di tutte le altre istituzioni interessate.

c) sulle direttive generali necessarie od opportune per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, ivi comprese le piattaforme e le iniziative relative ai problemi della categoria dei Quadri del Gruppo Telecom Italia ;

d) previa delibera e richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, sull'elezione del Presidente e/o del Vice Presidente in caso di dimissioni degli stessi dalla carica ovvero di revoca della stessa carica per effetto di una delibera di sfiducia nei loro confronti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;

e) sulle modifiche statutarie;

f) sullo scioglimento dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e sulla devoluzione del patrimonio;

g) sulle azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Sindaci Revisori e dei Proibiviri per i fatti da loro compiuti ; e

h) su ogni altro argomento rimesso alla sua valutazione.

6.4 Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Tale convocazione dovrà essere effettuata dal Presidente entro il termine di scadenza delle cariche dei componenti dei predetti organi e la data di convocazione del Congresso Nazionale dovrà essere fissata entro e non oltre un periodo massimo di 4 (quattro) mesi dalla scadenza delle cariche dei componenti dei predetti organi dell'Associazione.

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri di competenza del Congresso Nazionale, per quanto non previsto dal presente Statuto, è effettuata in conformità al Regolamento.

In via straordinaria il Congresso Nazionale può essere convocato dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei delegati membri del Congresso Nazionale, oppure, nel caso in cui vi siano gravi irregolarità nella gestione e vi sia urgente necessità di provvedere, dal Collegio dei Sindaci previa comunicazione al Presidente dell'Associazione.

La convocazione del Congresso Nazionale è eseguita dal Presidente mediante trasmissione del relativo avviso a ciascun delegato per posta elettronica (e-mail) o a mezzo telefax almeno sette giorni prima della data in cui è convocata l'adunanza stessa e dovranno essere specificati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. L'avviso di convocazione si considererà ricevuto dai delegati, se trasmesso per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte dei delegati trasmessa anch'essa per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal Presidente per la trasmissione dello stesso avviso di convocazione e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal Presidente per la trasmissione dell'avviso di convocazione avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo dello stesso avviso di convocazione.

6.5 Il Congresso Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi più uno ($2/3+1$) dei delegati aventi diritto. A ciascun delegato può essere conferita una sola delega e solo da un altro delegato. Il Congresso Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice dei delegati partecipanti all'adunanza. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, il Congresso Nazionale delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno ($2/3 + 1$) dei delegati partecipanti alle adunanze stesse ed esclusivamente in adunanze di prima convocazione.

In seconda convocazione, il Congresso Nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti. In seconda convocazione non è consentito deliberare su modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario Organizzativo che redige il verbale di ciascuna adunanza del Congresso Nazionale. Lo stesso verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Organizzativo, costituirà prova a tutti gli effetti delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

6.6 Gli associati possono consultare le delibere delle adunanze del Congresso Nazionale presso la sede dell'Associazione.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

7.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di delegati membri del Congresso Nazionale eletti dallo stesso Congresso Nazionale in proporzione agli associati iscritti pari a tre componenti per ogni cento associati, o frazione di cento comunque superiore a cinquanta.

La durata della carica dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è di cinque anni dalla loro elezione.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale può rappresentare, per delega, solo un altro componente dello stesso organo.

7.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle linee e dei programmi espressi dal Congresso Nazionale.
- b) provvede alla approvazione dei bilanci annuali dell'Associazione entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio da approvare.
- c) può accogliere mozioni e proposte ad integrazione degli indirizzi e delle linee politiche espressi dal Congresso Nazionale.
- d) delibera sulla adesione ad Associazioni o Federazioni di Associazioni Professionali a carattere Nazionale od Internazionale.
- e) elegge il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo. Il Segretario Amministrativo può essere scelto anche tra gli Associati Senior.
- f) può sfiduciare, per inadempienza alle delibere del Congresso Nazionale e/o del Consiglio Direttivo Nazionale, anche singolarmente, i membri della Segreteria

Nazionale. La sfiducia comporta l'automatica revoca della carica dei membri della Segreteria Nazionale sfiduciati.

g) può sfiduciare il Presidente ovvero il Vice Presidente. In tal caso, la stessa delibera dovrà prevedere la convocazione del Congresso Nazionale. La sfiducia comporta l'automatica revoca della carica di Presidente ovvero, a seconda del caso, del Vice Presidente sfiduciato.

h) nomina, nell'ambito dei propri poteri, procuratori e mandatari per lo svolgimento di specifiche attività;

i) determina le quote associative annuali a carico di ciascun associato su proposta della Segreteria Nazionale;

l) delibera in materia di decadenza di cui al precedente art. 3.3, fatta salva la preventiva deliberazione del Collegio dei Probiviri limitatamente alle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) dell'art. 3.3 stesso, e di incompatibilità di cui all'art. 5.2 del presente Statuto;

m) definisce qualsiasi azione diretta alla difesa dei diritti e degli interessi degli iscritti, anche su proposta della Segreteria Nazionale;

n) proclama lo stato di agitazione della categoria Quadri del Gruppo Telecom Italia e le eventuali azioni di protesta della categoria stessa.

o) approva e può modificare il Regolamento.

7.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente mediante trasmissione del relativo avviso per posta elettronica (e-mail) ovvero via telefax a tutti i componenti del Consiglio Nazionale Direttivo almeno sette giorni prima della data in cui sono convocate le adunanze stesse. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale. L'avviso di convocazione si considererà ricevuto dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, se trasmesso per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte degli stessi componenti, trasmessa anch'essa per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal Presidente per la trasmissione dello stesso avviso di convocazione e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal Presidente per la trasmissione dell'avviso di convocazione avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo dello stesso avviso di convocazione. Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi e le modalità di collegamento audio/video, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, altresì, essere convocato su richiesta scritta, con esplicitato il relativo ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale stesso; in tal caso la convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento/rifiuto, su delibera della Segreteria Nazionale. In tale caso, inoltre, il Presidente o il Vice Presidente devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisca entro 30 giorni dalla data della suindicata richiesta.

7.4 Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

Le delibere di sfiducia del Presidente ovvero del Vice Presidente e la modifica del Regolamento di Attuazione dello Statuto sono validamente adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale con la partecipazione di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno (2/3+1) dei partecipanti stessi.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale da adottarsi a maggioranza dei partecipanti, in caso di parità di voti, sarà adottata la delibera conforme al voto espresso dal Presidente.

7.5 I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme sul mandato (articoli 1710, 2260 e 2392 del codice civile) dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. E' però esente da responsabilità quello tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Le azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale per i fatti da loro compiuti sono deliberate dal Congresso Nazionale ed esercitate dai nuovi componenti del medesimo organo o dai liquidatori.

ART. 8 – LA SEGRETERIA NAZIONALE

8.1 La Segreteria Nazionale è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Associazione, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario Organizzativo.

La durata della carica dei componenti della Segreteria Nazionale è di cinque anni dalla data della loro elezione.

La Segreteria Nazionale è l'organo responsabile dell'attuazione delle politiche e dei deliberata del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e dei rapporti interni ed esterni dell'Associazione.

8.2 La Segreteria Nazionale si riunisce, secondo necessità, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti. trasmessa per posta elettronica o via telefax al Presidente. La predetta richiesta si considererà ricevuta dal Presidente, se trasmessa per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte del Presidente trasmessa anch'essa per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal richiedente per la trasmissione della richiesta stessa e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal richiedente per la trasmissione della richiesta al Presidente avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo della stessa richiesta.

Le adunanze della Segreteria Nazionale sono convocate dal Presidente, mediante trasmissione per posta elettronica ovvero via telefax del relativo avviso almeno sette giorni prima della data in cui è stata convocata l'adunanza a tutti i componenti della Segreteria Nazionale stessa. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione si considererà ricevuto dai componenti della Segreteria Nazionale, se trasmesso per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte degli stessi componenti, trasmessa anch'essa per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal Presidente per la trasmissione dello stesso avviso di convocazione e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal Presidente per la trasmissione dell'avviso di convocazione avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo dello stesso avviso di convocazione.

8.3 La Segreteria Nazionale:

a) nomina temporaneamente i sostituti dei membri della Segreteria Nazionale che dovessero cessare per dimissioni o altra causa, dandone motivata ed urgente

comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale il quale dovrà essere convocato dal Presidente per deliberare in merito alla stessa sostituzione. In tal caso, i nuovi membri della Segreteria Nazionale nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale scadono insieme con quelli in carica;

b) provvede, mediante il Segretario Amministrativo, all'ordinaria amministrazione dell'Associazione ;

c) riceve e valuta le domande di iscrizione all'Associazione e ne delibera l'accettazione, previa verifica dei requisiti richiesti, provvedendo contestualmente, mediante il Segretario Organizzativo, all'iscrizione dei richiedenti nel libro degli associati;

d) propone al Consiglio Direttivo Nazionale l'eventuale rideterminazione della quota associativa annuale a carico di ciascun associato;

e) definisce i rimborsi spese, le indennità ed i compensi dovuti agli Organi dell'Associazione, agli associati ed a terzi per l'opera prestata;

f) applica le sanzioni agli associati su proposta del Collegio dei Probiviri;

g) può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione di qualsiasi azione diretta alla difesa dei diritti e degli interessi degli iscritti;

h) può nominare, nell'ambito dei propri poteri, procuratori e mandatari per lo svolgimento di specifiche attività.

8.4 Le adunanze della Segreteria Nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere vengono assunte e sono valide, all'unanimità.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale. E' il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti del Gruppo Telecom Italia e di tutte le istituzioni. Al Presidente, inoltre, spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, sia attivamente che passivamente, in ogni grado e stato del giudizio, con facoltà di transigere, rinunciare e rilasciare mandati alle liti.

9.2 Il Presidente ha la responsabilità della corretta e totale applicazione delle norme statutarie e regolamentari, convoca e presiede le riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, firma e custodisce i verbali delle adunanze del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, curandone l'esecuzione da parte dei competenti organi dell'Associazione, sui quali esercita la vigilanza.

Il Presidente può sospendere l'attuazione delle delibere della Segreteria Nazionale ritenute in contrasto con lo Statuto o con le linee politiche deliberate dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, inviando le stesse delibere unitamente ad un proprio parere motivato alla valutazione del Consiglio

Direttivo Nazionale da convocarsi entro trenta giorni dalla data di adozione delle delibere di cui il Presidente ha disposto la sospensione.

9.3 Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso d'impedimento momentaneo del Presidente o per delega da questo attribuita al Vice Presidente stesso.

9.4 Previa deliberazione di autorizzazione della Segreteria Nazionale il Presidente, per lo svolgimento della sua attività, può valersi dell'opera di ogni associato o dei terzi, con facoltà di conferire mandati e procure, ed istituire comitati con compiti tecnici ed organizzativi, nonché nominare commissioni di associati per lo studio di determinati problemi. Gli associati che vengono nominati dal Presidente per espletare tali compiti e/o incarichi diventano anch'essi rappresentanti dell'Associazione e potranno partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta di quest'ultimo, senza diritto di voto.

Il Presidente può, inoltre, stipulare, previa delibera di autorizzazione della Segreteria Nazionale, convenzioni nell'interesse dell'Associazione e degli associati.

9.5 Il Presidente custodisce i contratti e gli accordi collettivi di lavoro inerenti la categoria dei Quadri del Gruppo Telecom Italia ed ogni altro documento inerente alle proprie competenze e a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.

9.6 Il Presidente, nello svolgimento delle sue attribuzioni, risponde direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di impedimento o di prolungata assenza è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

10.1 I componenti del Collegio dei Sindaci sono nominati dal Congresso Nazionale per un periodo di cinque anni.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Congresso Nazionale nomina anche il Presidente del Collegio dei Sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci vengono scelti tra tutti gli associati, ivi compresi gli Associati Senior, e persone esterne all'Associazione. In ogni caso, almeno un sindaco effettivo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili in conformità alla legge.

Sono applicabili nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del cod. civ.

10.2 I membri del Collegio dei Sindaci partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

10.3 In caso di impedimento temporaneo o di assenza giustificata del Presidente, lo sostituisce temporaneamente il sindaco effettivo anagraficamente più anziano.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza giustificata di uno dei membri effettivi, lo sostituisce temporaneamente il sindaco supplente anagraficamente più anziano disponibile.

10.4 In caso di morte, rinuncia, decadenza o di impedimento permanente del Presidente o di taluno dei membri effettivi del Collegio dei Sindaci, subentra in sua sostituzione il membro supplente con maggiore anzianità di carica nell'ambito del Collegio dei Sindaci dell'Associazione oppure il membro con maggiore anzianità anagrafica in caso di pari anzianità di ruolo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio dei Sindaci è assunta temporaneamente dal sindaco effettivo con maggiore anzianità anagrafica. I nuovi sindaci così nominati restano in carica fino al prossimo Congresso Nazionale e per reintegrare i componenti del Collegio, il Presidente temporaneo del Collegio dei Sindaci, deve fare senza indugio richiesta al Presidente dell'Associazione di convocare il Congresso Nazionale affinché provveda alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio dei Sindaci e alla nomina del Presidente effettivo del Collegio; i nuovi sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

10.5 Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere le proprie valutazioni e redigere la relazione di cui all'art. 10.11 sul bilancio di esercizio nonché per lo svolgimento delle altre attività di cui al presente articolo 10. Il Collegio dei Sindaci può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

10.6 Le adunanze del Collegio dei Sindaci sono convocate dal Presidente del Collegio dei Sindaci, anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti trasmessa a mezzo posta elettronica ovvero via telefax al Presidente stesso, mediante trasmissione del relativo avviso di convocazione a mezzo posta elettronica ovvero via telefax a tutti i suoi componenti almeno sette giorni prima della data in cui sono convocate le adunanze stesse. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione si considererà ricevuto dai componenti del Collegio dei Sindaci, se trasmesso per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte degli stessi componenti, trasmessa anch'essa per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal Presidente per la trasmissione dello stesso avviso di convocazione e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal Presidente per la trasmissione dell'avviso di convocazione avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo dello stesso avviso di convocazione.

Le adunanze del Collegio dei Sindaci possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche_solo audio

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi e le modalità di collegamento audio/video, a cura del Presidente del Collegio dei Sindaci, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.7 Per la validità delle adunanze del Collegio dei Sindaci è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.

10.8 Delle riunioni del Collegio dei Sindaci deve redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e da trascriversi in un apposito libro dei verbali del Collegio dei Sindaci custodito a cura del Presidente del Collegio dei Sindaci presso la sede dell'Associazione.

10.9 Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

10.10 I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I Sindaci sono responsabili, in solido con i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero di altri organi dell'Associazione, per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

10.11 Il Collegio dei Sindaci esercita, attraverso i componenti ovvero il componente iscritto al registro dei revisori contabili, anche la revisione legale dei conti. Per le predette finalità i soggetti incaricati della revisione contabile nel corso di ciascun esercizio devono verificare, tra l'altro: a) la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei

fatti di gestione; e b) che il bilancio di esercizio predisposto dal Segretario Amministrativo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti dagli stessi sindaci nonché all'effettiva situazione patrimoniale dell'Associazione e che esso sia conforme alle norme che lo disciplinano. I soggetti incaricati della revisione contabile esprimono al Consiglio Direttivo Nazionale, con un' apposita relazione sottoscritta dagli stessi soggetti, un giudizio sul bilancio di esercizio.

Detta relazione è depositata presso la sede dell'Associazione con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

10.12 I soggetti incaricati della revisione contabile possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale e ai componenti degli altri organi dell'Associazione documenti e notizie utili al controllo e possono procedere ad ispezioni, inoltre, documentano l'attività svolta in apposito libro.

10.13 Il Collegio dei Sindaci, in caso di fatti censurabili di rilevante gravità sui quali vi sia urgente necessità di provvedere, convoca il Congresso Nazionale previa comunicazione al Presidente dell'Associazione.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Il Collegio dei Probiviri, nominato dal Congresso Nazionale per un periodo di cinque anni, è composto da tre membri scelti tra tutti gli associati, ivi compresi gli Associati Senior, e da persone esterne all'Associazione. Il Congresso Nazionale nomina anche il Presidente del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale, ma non hanno diritto di voto.

11.2 Il Collegio dei Probiviri è competente per tutte le controversie fra gli associati, fra gli associati e l'Associazione e fra gli organi dell'Associazione. Giudica in unico grado ed in via definitiva secondo equità.

Delibera sui casi di decadenza di cui al precedente articolo 3.3, lettere b) e c), del presente Statuto.

11.3 Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del medesimo organo su richiesta propria, di uno dei suoi componenti oppure anche di uno solo degli associati con comunicazione al Presidente stesso. In ogni caso, le predette richieste dovranno essere fatte con lettera motivata trasmessa a mezzo posta elettronica o via telefax al Presidente del medesimo organo il quale dovrà, in tal caso, inoltrarla a tutti i membri del Collegio dei Probiviri stesso entro sette giorni dal ricevimento della stessa e procedere alla convocazione del medesimo collegio.

La convocazione delle adunanze del Collegio dei Probiviri è effettuata dal

Presidente mediante trasmissione del relativo avviso di convocazione a mezzo posta elettronica ovvero via telefax a tutti i suoi componenti almeno sette giorni prima della data in cui sono convocate le adunanze stesse. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza del Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione si considererà ricevuto dai componenti del Collegio dei Probiviri, se trasmesso per posta elettronica, al ricevimento di una comunicazione scritta di conferma da parte degli stessi componenti, trasmessa anch'essa per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal Presidente per la trasmissione dello stesso avviso di convocazione e, se inviato via telefax, nel momento in cui l'apparecchiatura telefax utilizzata dal Presidente per la trasmissione dell'avviso di convocazione avrà stampato la ricevuta di conferma dell'avvenuta trasmissione con esito positivo dello stesso avviso di convocazione.

11.4 Per la validità delle adunanze del Collegio dei Probiviri è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni, da comunicarsi tempestivamente agli interessati e alla Segreteria Nazionale, sono validamente adottate se assunte da almeno due componenti. .

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ricorso.

ART. 12 - SANZIONI AGLI ASSOCIATI

L'associato che assume comportamenti o pone in essere azioni dannose o denigratorie per l'Associazione ovvero sia inadempiente alle norme del presente Statuto e ai suoi doveri nascenti dall'adesione all'Associazione, viene deferito al Collegio dei Probiviri su istanza del Presidente dell'Associazione a cui viene indirizzata la segnalazione riguardante il comportamento dell'Associato.

Il Collegio dei Probiviri, accertata la fondatezza della denuncia, apre un'istruttoria che può concludersi con delle proposte per sanzioni di: Censura, Sospensione, Radiazione la cui applicazione è demandata alla Segreteria Nazionale.

Della eventuale sanzione deve essere data pubblicità a tutti gli associati.

ART. 13 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO - TENUTA ED AMMINISTRAZIONE DEI FONDI

13.1 I fondi dell'Associazione sono affidati alla gestione della Segreteria Nazionale che ne decide l'impiego in nome e per conto dell'Associazione stessa.

I fondi sono depositati su un conto corrente bancario acceso su una o più banche designate dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

All'amministrazione dei fondi ed a tutti gli atti amministrativo/contabili ad essa connessi provvede il Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo provvede agli incassi, effettua i pagamenti, e rilascia quietanze, predispone il bilancio consuntivo.

Entro il mese di Luglio di ogni anno il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che sarà sottoposto al Collegio dei Sindaci per l'espletamento delle attività di competenza di tale organo e, successivamente, al Consiglio Direttivo Nazionale per la relativa approvazione.

13.2 Il Segretario Amministrativo è scelto fra tutti gli associati, ivi inclusi gli Associati Senior. Nel caso in cui sia scelto come Segretario Amministrativo un associato non eletto al Consiglio Direttivo Nazionale, vi partecipa senza diritto di voto.

ART. 14 - SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

14.1 Il Segretario Organizzativo è l'interfaccia tecnico/operativa della Associazione nei confronti degli associati e degli altri organi associativi.

14.2 Il Segretario Organizzativo :

- a) ha la responsabilità della attuazione della organizzazione territoriale secondo quanto stabilito dalla Segreteria Nazionale e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai quali ne risponde;
- b) provvede a verbalizzare, su appositi registri, le riunioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) provvede a curare la diffusione, presso gli associati ed il mondo esterno, delle informazioni sulla attività della Associazione; e
- d) provvede a gestire, aggiornare e custodire il libro degli iscritti all'Associazione.

14.2 Il Segretario Organizzativo è scelto fra tutti gli associati, con la sola eccezione degli Associati Senior. In caso sia un associato non eletto al Consiglio Direttivo Nazionale vi partecipa senza diritto di voto.

14.3 Il Segretario Organizzativo nello svolgimento del proprio incarico si può avvalere della collaborazione di uno o più associati scelti fra gli iscritti - ad esclusione degli Associati Senior - che risultino in regola con i pagamenti, ai quali può attribuire specifiche attività e ruoli; dell'operato dei propri collaboratori il Segretario Organizzativo è responsabile nei confronti della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 15 - PATRIMONIO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, nonché da beni mobili ed immobili e dalle partecipazioni ad enti, pubblici e privati ed anche società commerciali, che dovessero essere acquisiti a

qualunque titolo, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle eventuali erogazioni, donazioni e, in generale, dalle liberalità a qualunque titolo effettuate dai terzi a favore dell'Associazione.

15.2 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto risultante sarà devoluto in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalle legge, agli Enti (religiosi, di ricerca medica, di assistenza ai bisognosi, e similari) indicati nell'atto di scioglimento stesso, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n° 662 del 23.12.1996.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, costituito da almeno i 2/3+1 dei suoi componenti, con delibera presa a maggioranza di almeno i 2/3+1, può avanzare al Congresso Nazionale, costituito a sua volta da almeno i 2/3+1 dei suoi componenti, la proposta di scioglimento dell'Associazione. Il Congresso Nazionale, convocato con apposito Ordine del Giorno, delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi più uno (2/3+1) dei delegati aventi diritto.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto sostituisce ed annulla a tutti gli effetti il precedente approvato dal Congresso Nazionale del Gennaio 2005 .

ART. 18 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente applicabile.

ART. 19 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

In allegato il logo dell'Associazione depositato presso la Camera di Commercio di Roma con atto n° M14213J1258 del 13/2/2014.

